

COMUNE DI FICULLE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **31** del **16/08/2005**.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16/09/1997)

INDICE:

TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA	PAG. 2
ART.01: ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	PAG. 2
ART.02: ZONE D'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO E APPLICAZIONE DELLA TASSA.....	PAG. 2
ART.03: PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESECUZIONI.....	PAG. 3
ART.04: SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.....	PAG. 3
ART.05: INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE.....	PAG. 3
TITOLO II: TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA	PAG. 5
ART.06: PARAMETRI.....	PAG. 5
ART.07: LOCALI ED AREE TASSABILI.....	PAG. 5
ART.08: LOCALI ED AREE NON TASSABILI.....	PAG. 6
ART.09: ESENZIONI.....	PAG. 6
ART.10: COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	PAG. 7
ART.11: TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	PAG. 7
ART.12: CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE.....	PAG. 7
ART.13: TASSA GIORNALIERA.....	PAG. 7
TITOLO III: DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE	PAG. 9
ART.14: DENUNCE.....	PAG. 9
ART.15: ACCERTAMENTO E CONTROLLO.....	PAG. 9
ART.16: RISCOSSIONE.....	PAG. 10
ART.17: RIMBORSI.....	PAG. 10
ART.18: SANZIONI.....	PAG. 10
ART.19: CONTENZIOSO.....	PAG. 10
TITOLO IV: DISPISIZIONI FINALI	PAG. 11
ART.20: ABROGAZIONI.....	PAG. 11
ART.21: NORMA DI RINVIO.....	PAG. 11
TARIFFE DAL 1° GENNAIO 2003	PAG. 13

TITOLO I

“ ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA ”

ART. 01: ISTITUZIONE DELLA TASSA.

Ai sensi e per gli effetti del Capo III° del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita dal Comune di Ficulle taxa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della taxa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93.

Ai fini della determinazione del costo dell'esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3, del D.P.R. 10/09/82 n. 915.

L'eventuale eccedenza del gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART: 02: ZONE D'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO E APPLICAZIONE DELLA TASSA.

- a) Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
- b) Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
- c) Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la taxa è dovuta nella misura del 30% se il più vicino punto di raccolta si trova ad una distanza superiore a 600 m dall'immobile.
- d) Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.
- e) La taxa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato ed il più vicino punto di raccolta si trova ad una distanza non superiore a 600 m dall'immobile.
- f) Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la taxa è dovuta in relazione ai periodi di esercizio del servizio.
- g) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria,

l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 03: PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI.

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle terre pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistente nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Non sono soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti in quanto si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dall'Ufficio Tecnico Comunale limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Si considerano, in ogni caso, utilizzabili i locali allacciati ai pubblici servizi (luce, acqua, gas).

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui si svolga un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze, in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Nei locali destinati ad attività specifiche (commerciali, industriali, ecc.) la tassa è dovuta sulla base della tariffa prevista per la 1^a categoria, limitatamente al periodo di sospensione dell'attività.

I locali destinati ad attività agrituristiche e attività ricettive extra alberghiere (affittacamere, ecc.) sono da includere nella 1^a categoria.

ART. 04: SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 03 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 4 anni, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 05: INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed arre ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

“ TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA ”

ART. 06: PARAMETRI.

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategorie omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono relativi alla produzione di rifiuto per le diverse categorie di utenza, svolte direttamente dal Comune, su campione adeguatamente rappresentativi; in mancanza di dette rilevazioni, possono essere utilizzati dati statistici medi elaborati da organi e/o uffici dello Stato, delle regioni, degli Enti territoriali o di altri enti o istituti di ricerca.

ART. 07: LOCALI ED AREE TASSABILI.

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- Tutti i vani all'interno dell'abitazione tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostogli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) con le seguenti esclusioni:
 - a) Locali destinati esclusivamente a stalle a rimesse di attrezzi agricoli e alla conservazione di prodotti agricoli
 - b) Soffitte con altezza media in gronda inferiore a metri 1,5;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiano o comunque ad attività di lavoratori autonomi individuati ed elencati separatamente;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, sale d'aspetto, anticamere, parlatori, dormitori, refettori, bagni, dispense, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- Tutti i vani, accessori o pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale,

politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per loro destinazione, danno luogo di regola e rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni ecc.;

- Tutti i vani, accessori o pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti solidi urbani (sedi di organi, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti a qualsiasi uso adibite, ad esclusione di tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

ART. 08: LOCALI ED AREE NON TASSABILI.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; reste salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- Le superfici e le parti di esse dove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- Le aree sportive pertinenziali e/o accessorie di civili abitazioni (giardini, terrazzi, ecc.).

ART. 09: ESENZIONI.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione di locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- b) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
- c) I locali completamente interrati privi di finestre e non accessibili ad automezzi.

ART. 10: COMPUTO DELLE SUPERFICI.

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 11: TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO.

La Giunta Comunale può deliberare tariffe ridotte per particolari condizioni di uso, nei limiti previsti dall'art. 66 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507.

Ove si verificano le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie, la riduzione complessiva non può, comunque, superare il 70%.

ART. 12: CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE.

Nelle more della definitiva riclassificazione delle categorie dei locali e delle aree ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, viene mantenuta la precedente classificazione nelle seguenti nove categorie:

CAT.	DESCRIZIONE:
1 [^]	Locali adibiti ad abitazione e relative pertinenze.
2 [^]	Locali destinati ad Uffici pubblico o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.
3 [^]	Stabilimenti ed edifici industriali.
4 [^]	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano, pubbliche rimesse, depositi di merci e simili.
5 [^]	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, ecc.
6 [^]	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili.
7 [^]	Associazioni sportive, culturali, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private.
8 [^]	Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari.
9 [^]	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

ART. 13: TASSA GIORNALIERA.

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni o equiparati degli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffe giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffe, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata, in relazione all'uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento, del 10%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dall'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

- a) Esenzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) Esenzioni per occupazioni inferiori alle 24 ore;
- c) Esenzioni per le aree per le quali vengono riscossi dal Comune canoni di concessione.

TITOLO III

“ DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE ”

ART. 14: DENUNCE.

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forma di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei locali ed aree denunciati, la data di inizio di occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- Per le persone fisiche: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio;
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione o esatta ragione sociale, codice fiscale, sede legale od effettiva, dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno rappresentanza ed amministrazione.

La denuncia dovrà indicare anche le generalità del proprietario, quando venga presentata da un altro soggetto.

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 15: ACCERTAMENTO E CONTROLLO.

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso agli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, minuti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo,
- Richiedere ad Uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 16: RISCOSSIONE.

Gli importi dovuti per il tributo ed i relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei

termini di legge, sono scritti in ruoli nominativi da formare secondo disposizioni di cui all'art. 72 D.Lgs. 507/1993.

ART. 17: RIMBORSI.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre 12 mesi dall'avvenuto pagamento, lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

ART. 18: SANZIONI.

Per casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 507/1993.

ART. 19: CONTENZIOSO.

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 545 e al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate delle Entrate Sezione staccata di Terni.

TITOLO IV

“ DISPOSIZIONI FINALI ”

ART. 20: ABROGAZIONI.

Dalla data in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 21: NORME DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

TARIFFE DAL 1° GENNAIO 2003

(Delib. G.M. n. 19 del 05/03/2003)

CAT.	DESCRIZIONE:	TARIFFE:
1^	Locali adibiti ad abitazione e relative pertinenze, Agriturismo e attiv.ricettive extra alberghiere ¹	€ 0,80
2^	Locali destinati ad Uffici pubblico o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.	€ 2,35
3^	Stabilimenti ed edifici industriali.	€ 1,75
4^	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano, pubbliche rimesse, depositi di merci e simili.	€ 1,75
5^	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, ecc.	€ 1,75
6^	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili.	€ 0,60
7^	Associazioni sportive, culturali, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private.	€ 0,60
8^	Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari.	€ 1,75
9^	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.	€ 1,75

1